MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI RIETI

ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO "Sergio Marchionne"

Frazione San Cipriano - 02012 AMATRICE - Tel. 0746826321

C.F. 80018310575 ✉ riic81100q@istruzione.it riic81100q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

MASCHILE E FEMMINILE

Annesso

Liceo Scientifico Sportivo Internazionale

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Premessa

Titolo I – Disposizioni generali

Titolo II – Disposizioni amministrative

Titolo III – Personale del Convitto

Titolo IV – Funzionamento del Convitto

Titolo V – Comportamento dei convittori/Semiconvittori

Titolo VI – Semiconvitto

Titolo VII – Disposizioni finali

Premessa
Il Convitto è un'Istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, e ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico dei giovani che accoglie; esso rappresenta un mezzo particolarmente idoneo a rendere più proficui gli insegnamenti impartiti a scuola, poiché educa i giovani al senso della consapevolezza e della responsabilità.
È una struttura che assicura la possibilità residenziale per la frequenza dei corsi di studio dell'Istituto; è luogo di formazione ed educazione, favorisce l'attuazione di ampie strategie educative in sinergia con le famiglie e con l'Istituzione scolastica.
Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri dei discenti e delle loro famiglie. Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, necessita di regole che consentano una civile e pacifica convivenza. In questo modo, si garantisce che l'ambiente sia confortevole e appropriato ad accogliere gli studenti e le studentesse che affrontano le sfide e le difficoltà legate alla vita fuori dal contesto familiare.
Il Convitto è parte integrante dell'Istituto Onnicomprensivo "*Sergio Marchionne*" di Amatrice e rientra nella tipologia dei "*convitti annessi alle istituzioni scolastiche, con finalità di cura dell'educazione e dello sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti*" (Art. 27 comma 1 D.I. n.129/2018).

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1
Nel Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti la Scuola Secondaria di II grado – Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo Internazionale - e quanti altri previsti dalle leggi (il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali, l'ospitalità in convitto di studenti in mobilità o presenti per brevi scambi culturali).
Il numero dei convittori ospitati è determinato dalla disponibilità dei locali, che può variare di anno in anno in funzione dei convittori in uscita e delle adesioni alla mobilità studentesca. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e formula la relativa motivazione. In caso di una o più rinunce dei convittori regolarmente iscritti, il posto sarà assegnato scorrendo la graduatoria sino ad esaurimento e a completamento dei posti disponibili. La **riammissione** è deliberata dal Collegio degli educatori. Qualora i posti disponibili fossero inferiori al numero delle riammissioni, verrà redatta dal Collegio degli Educatori una specifica graduatoria di riammissione tenendo conto:

- della distanza e della difficoltà di collegamento tra l'Istituto e il domicilio della famiglia;
- della difficoltà nel raggiungere la sede scolastica con i mezzi pubblici;
- del profitto scolastico;
- della maggiore età alla data di inizio dell'anno scolastico.

Le **nuove ammissioni** di convittori durante l'anno scolastico, per coprire i posti liberi, saranno valutate e si effettueranno solo con approvazione del Dirigente Scolastico sentito il parere dell'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Nel procedere alle nuove ammissioni in convitto si terrà conto di quanto disposto dall'art. 446 comma 1

T.U. 297/94 relativo alla dotazione organica per personale educativo e dall'art. 4 della legge 20/08/2001 n. 333.
Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei suoi Collaboratori, esamina le domande di ammissione e riammissione al Convitto, redige l'elenco nominativo delle domande accolte e formula la relativa motivazione.

Art. 2
Il Dirigente Scolastico sovrintende all'andamento educativo e disciplinare del Convitto e presiede il Collegio degli Educatori. Il Dirigente Scolastico può avvalersi di un Educatore-Coordinatore che svolge mansioni delegate con incarico annuale. L'orario di servizio del Coordinatore potrà essere determinato in conformità delle esigenze, prevedendone, nel caso, l'eventuale esonero dal servizio di assistenza notturna. (Circolare Ministeriale n.111/89)

Art. 3
Il Convitto, di norma, funziona dalle ore 18:00 della domenica fino alle ore 09.00 del venerdì. Nei giorni festivi e durante il periodo di vacanza, il Convitto rimane chiuso; nei giorni prefestivi infrasettimanali il Convitto chiude alle h 9,00 e riapre alle h 18,00 del giorno festivo.

Art. 4
Il Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, determina i requisiti e i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto nel caso di domande in esubero rispetto alla capienza, sulla base dei criteri seguenti:

a) maggior distanza della residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, anche in relazione alla esistenza e all'orario dei mezzi pubblici di trasporto;
b) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
c) precedente permanenza al Convitto;
d) profitto;
e) minor età dell'alunno.

Art. 5
Gli alunni ripetenti e quelli incorsi in gravi provvedimenti disciplinari, di regola, non sono riconfermati in Convitto. In caso di disponibilità di posti l'ammissione degli stessi è subordinata alla decisione del Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, sentiti gli educatori.
Non sono ammessi a rientrare in convitto i convittori che abbiano tenuto un comportamento irrispettoso nei rapporti con i compagni, con la Direzione, con il personale educativo, docente e A.T.A., o che abbiano violato gravemente le norme della civile convivenza.
Gli studenti con disabilità s'iscrivono al Convitto previa valutazione del livello di autonomia posseduta - in relazione all'oggettivo contesto organizzativo e strutturale - e comunque della compatibilità con la vita comunitaria.

Art. 6 - Spazi e servizi
Il Convitto dispone di spazi funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei come da planimetria dello stesso.

Art. 7
Il Dirigente Scolastico può consentire, compatibilmente con le disponibilità dei locali e fatte salve le disposizioni legislative, l'ospitalità in Convitto del personale che svolga funzioni per il MIUR, gruppi studenteschi in visita culturale/eventi agonistici e culturali. (La quota eventualmente prevista sarà stabilita dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto).

Art. 8
L'amministrazione del Convitto è regolata dalle norme vigenti in materia di contabilità (Art. 27 D.I. n.129/2018).

TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 9
Per l'iscrizione al Convitto, i genitori/tutori (o chi ne fa le veci) degli alunni (anche di quelli maggiorenni) devono presentare un'esplicita richiesta firmata e indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Istituto. I genitori separati o divorziati, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno presentare l'apposita documentazione rilasciata dai competenti Organi di Stato, per non recare alcun tipo di inconveniente di ordine legale in relazione all'affidamento dei minori.

Art. 10
I genitori/tutori (o chi ne fa le veci) s'impegnano altresì al pagamento della retta secondo la modalità indicate dall'Istituto e ad osservare, insieme al proprio figlio, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.
Si impegnano altresì al versamento di un **deposito cauzionale** pari a € 100 a convittore/semiconvittore, il cui importo viene stabilito annualmente dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto. Tale importo sarà restituito alla famiglia dei convittori al termine del ciclo di studi, alla famiglia dei semiconvittori al termine dell'anno scolastico in cui si fa richiesta di fruire dei servizi, ma solo in assenza di danni cagionati dal convittore/semiconvittore. Qualora la cauzione venga parzialmente o totalmente utilizzata per danni, la famiglia si impegna all'immediato reintegro della stessa. Qualora la cauzione non sia sufficiente a coprire per intero il danno cagionato dal convittore/semiconvittore, la famiglia è tenuta a provvedere al pagamento immediato della somma di denaro mancante.

Art. 11
Con la frequenza del Convitto si ha diritto all'assistenza del personale educativo, al vitto (prima colazione, pranzo e cena), all'alloggio (in camera singola o doppia o tripla), all'assistenza medica (presidio di primo soccorso infermieristico), al servizio di guardaroba (lavanderia e stireria della biancheria da letto e della biancheria personale che gli alunni utilizzano esclusivamente per le attività sportive) e all'utilizzo degli spazi interni dedicati al Convitto.

Art. 12
L'ammontare della retta del Convitto/semiconvitto e le modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto.

Art. 13
Il Commissario straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, può accordare, sulla base dei fondi pubblici o privati disponibili, riduzioni dell'eventuale retta ai giovani che si trovino in disagiate condizioni economiche (ISEE) e risultino meritevoli per il profitto e la condotta.

TITOLO III - PERSONALE DEL CONVITTO

A) Gli Educatori

Art. 14
Il personale educativo, collocato dalle norme vigenti nella funzione docente, ha la funzione di contribuire alla formazione ed educazione dei convittori, offre guida e consulenza nelle attività di studio, promuove e organizza le iniziative del tempo libero a carattere culturale, sportivo e ricreativo; assiste i convittori in ogni momento della vita comunitaria. Il personale educativo cura i rapporti con i genitori, gli insegnanti curricolari e partecipa ai Consigli di Classe aperti per esprimere pareri sull'azione educativa svolta.

Art. 15
Il Collegio degli Educatori è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del Convitto o altra figura designata dal Dirigente Scolastico. Il Collegio degli Educatori delibera il piano annuale delle attività connesse alle funzioni del personale educativo che deve armonizzarsi con la progettazione didattica-educativa e formula proposte circa la regolamentazione interna. Le attività di carattere collegiale che interessano gli educatori sono: la partecipazione alle riunioni collegiali e ai GLH; la discussione ed approvazione delle relazioni sui risultati educativi conseguiti; la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti Consigli di classe ai quali partecipa a titolo consultivo; la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con i docenti, gli allievi e le famiglie.

Art 16
Educatori: compiti e doveri di sorveglianza
Ciascun educatore, durante il proprio orario di servizio, è responsabile degli alunni convittori/semiconvittori per tutta la durata della loro permanenza in Convitto. Gli educatori, con l'acquisita disponibilità, accompagnano gli allievi convittori/semiconvittori alle attività promosse dalla scuola. L'obbligo di vigilanza in orario notturno dovrà essere esercitato nel rispetto della privacy dei convittori, ma con il costante accertamento che tutto si svolga nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento. Gli studenti convittori sono tenuti ad avvertire gli educatori riguardo i loro spostamenti all'interno della struttura convittuale. In caso di malattia dei convittori e in assenza del personale infermieristico sarà cura del Personale Educativo che ha prestato il servizio notturno attendere fino all'arrivo dei genitori o di loro delegati.

Art. 17

L'orario di servizio degli Educatori, proposto annualmente dal Collegio degli Educatori, è deliberato dal Dirigente Scolastico. Deve essere tale da contemperare la necessaria assistenza educativa per tutto l'arco della "*giornata convittuale*" con una maggiore presenza durante le ore di studio del pomeriggio, in modo da rendere più efficace la funzione educativa. Gli Educatori, il cui turno di servizio comprende l'ora dei pasti, hanno diritto a fruire gratuitamente del vitto identico a quello dei convittori. Agli Educatori in servizio notturno è assegnata una camera attigua alle camere che ospitano i convittori ad essi affidati.

Per garantire maggiore sorveglianza e supporto scolastico, gli Educatori dovranno rispettare i seguenti turni:

- 18:00 - 09:00 (Domenica)
- 13.00 - 19.30 (Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì)
- 19.30 - 09.00 (Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì)

B) – Personale A.T.A.

Art. 18

Il personale ATA nello svolgimento delle proprie mansioni, collabora con il personale educativo nell'interesse del corretto funzionamento dell'istituzione convittuale e nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Il loro orario di servizio deve essere funzionale alle esigenze di servizio. Il personale ATA del Convitto dipende amministrativamente dal DS e dal DSGA che ne coordinano l'orario di servizio e ne assegnano i compiti secondo le esigenze di servizio.

- Infermiere

- È addetto nell'ambito della normativa vigente, all'organizzazione dell'infermeria;
- Provvede alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
- Si prende cura dei convittori malati durante l'orario di servizio (In Convitto e a Scuola);
- Pratica le terapie prescritte dal medico;
- Provvede al primo soccorso in caso di incidente o malore.

- Collaboratori scolastici addetti ai servizi di Convitto

- Provvedono alla pulizia e al riordino dei locali adibiti al funzionamento del Convitto;
- Si occupano del riordino e della pulizia degli spazi scoperti;
- Si occupano delle attività connesse con il servizio di mensa con relativa pulizia e riordino delle stoviglie e delle attrezzature;
- Predispongono il trasporto delle suppellettili, delle attrezzature e di altro materiale vario necessario al Convitto.

Tutti i collaboratori in servizio, oltre ai compiti predetti, esplicano anche servizio di custodia e sorveglianza degli ingressi al Convitto con relativa apertura e chiusura degli stessi. Il personale addetto alle camerate collabora con gli Educatori in servizio per un più rigoroso ed efficace controllo degli alunni convittori.

I collaboratori scolastici del convitto in servizio fino alle ore 15:00 dovranno, prima del termine dell'orario di servizio riordinare gli spazi comuni; il venerdì e prefestivo, dovranno accertarsi che tutti gli ingressi, illuminazione e finestre siano regolarmente chiusi.

- Addetti al guardaroba

- Provvede alla custodia del materiale igienico in dotazione; al lavaggio meccanizzato; alla stiratura e alla conservazione dello stato di efficienza del corredo dei convittori;
- Provvede alla rilevazione e alla determinazione periodica delle giacenze; alla registrazione delle entrate/uscite della biancheria in dotazione al Convitto;
- Provvede allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni, connessi al funzionamento del guardaroba.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Art. 19

All'inizio di ogni anno scolastico gli Educatori provvederanno a destinare i convittori nelle camere, tenendo presente per quanto possibile la classe frequentata. I convittori, al momento dell'accoglienza, ricevono copia della chiave della propria camera, per garantire ad ognuno di loro riservatezza e cura dei propri effetti personali. Gli studenti sono tenuti a custodire la chiave con scrupolo e responsabilità. In caso di smarrimento della stessa, gli Educatori valutano se sia opportuno o meno provvedere a fornire un duplicato.
Ogni convittore avrà così a disposizione letto, copriletto, materasso, cuscino, coperta, comodino, armadio, sedia e scrivania. Si dovrà avere massima cura per i suddetti oggetti, nonché per i locali e le suppellettili. Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni del patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale. L'addebito può essere collettivo, nel caso in cui non sia possibile risalire all'individuazione del/dei responsabile/i, e determina un provvedimento disciplinare qualora nell'atto si riscontri volontarietà.

A) - Corredo

Art. 20

Ogni convittore deve presentarsi munito del corredo personale (in quantità tale da consentire il cambio). Ogni capo di biancheria o indumento è contrassegnato dal corrispondente numero di matricola e custodito dal personale addetto al guardaroba.
La fruizione del servizio di guardaroba è consentito in orari e giorni prestabiliti all'inizio dell'anno scolastico: il convittore consegnerà la biancheria da lavare nell'apposita sacca per il lavaggio (di norma non più di due volte/settimana) la mattina prima di recarsi a scuola, ultimo ritiro il giovedì. Gli indumenti usati per le attività sportive previste dall'Istituto avranno la precedenza nel lavaggio rispetto agli indumenti personali. Non è previsto il servizio di guardaroba per indumenti sporchi riportati da casa la domenica sera o il lunedì mattina.
Tutti i convittori dovranno avere un cambio della biancheria da letto e il cambio avverrà a rotazione dei piani ogni 15 gg. Il Convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori ed eventuali somme di denaro in loro possesso.

Art. 21

Il Dirigente Scolastico e gli Educatori possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e gli oggetti personali dei convittori in loro presenza. In assenza degli studenti interessati all'ispezione, per casi gravi e motivati, il Dirigente Scolastico può autorizzare l'apertura di eventuali "mezzi di chiusura" (lucchetti) utilizzati dal convittore.

Art. 22
Nelle camere, e in genere nei locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo. Non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente nelle camere dei convittori, fatto salvo il giorno dell'accoglienza e del rientro definitivo in famiglia al termine dell'anno scolastico. Durante l'anno può essere concesso, per particolari esigenze, l'ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico in accordo con gli Educatori in servizio. I convittori studiano e socializzano negli spazi comuni.

B) – Mensa e vitto

Art. 23
Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa dove tutti gli allievi, ad eccezione di quelli ammalati, dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto e osservando negli atti e nel conversare le regole della buona educazione, anche se non intendono consumare il pasto. Il pasto è uguale per tutti secondo la tabella dietetica determinata annualmente, sentito il parere di un rappresentante dei convittori e del Coordinatore, previa indicazione del Sanitario del Convitto. Il menu può essere variato in relazioni a particolari esigenze di salute (allergie, intolleranze, patologie), previa prescrizione medica e per motivi di culto. Ai convittori e semiconvittori non è consentito allontanarsi dalla mensa senza il permesso dell'educatore. Ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato.

Art. 24
La vigilanza è affidata a tutto il personale presente a mensa. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

C) – Assistenza medica

Art. 25
Il Convitto garantisce la presenza di personale infermieristico presso la struttura negli orari stabiliti e comunicati a inizio anno scolastico. Il convittore ammalato può trattenersi a letto su segnalazione dell'Educatore in servizio.
Gli interventi del personale ed i locali adibiti a infermeria sono solo ed esclusivamente volti al Primo soccorso o a medicazioni di modesta entità.
Ove si riscontri l'urgenza o la gravità del caso, l'Educatore o l'infermiere, richiederà l'intervento delle strutture sanitarie preposte. In caso di malori e/o traumi occorsi al convittore connotati dall'urgenza, il personale in servizio dovrà richiedere l'intervento del 118 ed informare tempestivamente la famiglia.
All'uopo deputati all'assistenza sui mezzi di soccorso saranno l'infermiere, ove in servizio, l'educatore o un collaboratore scolastico designato dal Dirigente Scolastico. Questi accompagneranno il Convittore al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. Le altre prestazioni (assistenza medica di base, prestazioni mediche specialistiche, farmaci, etc) sono di competenza della famiglia. In caso di malattia del convittore verranno immediatamente informati i genitori, al protrarsi della stessa o in caso di particolari gravità, il convittore deve rientrare in famiglia accompagnato dal genitore o da suo delegato. Eventuali terapie prescritte dal medico saranno comunicate dai genitori agli educatori che riferiranno all'infermiere per la corretta somministrazione.

Art. 26
È fatto divieto assoluto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, che vanno depositati in infermeria con la relativa prescrizione medica e somministrati dall'infermiere.

Art. 27
Sulla base delle disposizioni legislative vigenti, è severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni al Convitto, nell'Istituto e in tutte le loro pertinenze. Tutti gli operatori scolastici (Educatori e Personale ATA) devono vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle con eventuale segnalazione al Dirigente Scolastico. Tutti coloro (studenti, educatori, personale ATA, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree dove è vietato fumare saranno sanzionati secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

D) – Rapporti con le famiglie

Art. 28
Il Collegio degli Educatori promuove periodicamente incontri con le famiglie degli alunni convittori per approfondire le problematiche riguardanti la vita scolastica e convittuale dei ragazzi.
È possibile richiedere un colloquio con il singolo Educatore previo appuntamento. Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con la Direzione o con gli Educatori.
I genitori sono tenuti a firmare l'impegnativa di responsabilità per l'uscita dal Convitto: i convittori raggiungono da soli la famiglia il venerdì dopo le lezioni e nei giorni precedenti le ricorrenze festive e nell'eventualità di chiusura del Convitto; i semiconvittori escono da soli al termine delle attività pomeridiane (h 17,00).

TITOLO V - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E SEMICONVITTORI

A) Norme generali

Art. 29
I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della socialità. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e con il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 30
I principi della buona educazione, della disciplina e della solidarietà devono informare tutte le attività dei convittori. Pertanto, ogni convittore è tenuto a:

a) seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;

b) attendere ai propri doveri convittuali e scolastici (le norme e gli orari stabiliti);
c) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale dell'Istituto;
d) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona;
e) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo avuto in dotazione;
f) frequentare regolarmente l'attività scolastica e assolvere con costanza gli impegni di studio;
g) non rientrare in Convitto arbitrariamente durante le ore curriculari di lezione, ma solo dopo autorizzazione del DS o suo collaboratore ed esclusivamente in presenza del personale educativo o infermieristico;
h) osservare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente e affisse in tutti i locali.

Art. 31

I convittori devono ricordare che:

a) il letto deve essere rifatto ogni mattina prima di colazione;
b) le camere devono essere tenute in ordine;
c) l'uso di strumenti musicali e di mezzi audiovisivi deve terminare all'inizio del riposo notturno e sempre che non arrechino molestia ad altri.

Si ribadisce il divieto assoluto di:

a) praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppur ludica, che preveda scambio di denaro;
b) assumere o detenere bevande alcoliche o sostanze stupefacenti;
c) l'uso di apparecchiature fornite di resistenze elettriche o a gas con l'esclusione di asciugacapelli provvisti di contrassegno di sicurezza;
d) detenere materiale di carattere pornografico;
e) riunirsi a gruppi nelle camere;
f) fumare in tutti i locali del Convitto;
g) detenere coltelli o altri oggetti atti ad offendere;
h) introdurre persone estranee in Convitto.

Art. 32

Chi procura danni alle strutture e alle suppellettili del Convitto dovrà affrontare integralmente le spese del danno e sarà soggetto ad una eventuale sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà ed entità del danno provocato.

Qualora a carico del convittore vi siano eventuali spese per danni arrecati (individualmente o collettivamente), l'amministrazione del convitto richiederà alle famiglie il reintegro di tali danni entro 15 giorni dalla constatazione del danno, mediante la caparra versata ad inizio anno scolastico ed eventuale integrazione nel caso di somma superiore; in caso di inottemperanza il convittore non verrà riammesso in Convitto.

Art. 33

Non è consentito l'uso degli smartphone/Tablet nel tempo dedicato allo studio (solo uso didattico e con autorizzazione degli educatori), durante la consumazione dei pasti e oltre le ore 22,30. Se ne raccomanda un uso ragionevole negli altri momenti consentiti. È vietato fare riprese audio e video salvo autorizzazione e per progetti scolastici di documentazione digitale; usare l'accesso alla rete internet (wifi) per finalità che non siano

legate allo studio, alla ricerca e alla comunicazione con le proprie famiglie. Eventuali trasgressioni in tal senso saranno considerate dannose anche per l'immagine e il buon nome del Convitto; daranno luogo a sanzioni disciplinari e alla revoca dell'accesso alla rete. I dati di connessione non possono essere ceduti agli estranei.

Art. 34
Al termine delle lezioni i convittori devono rientrare subito in Convitto, presentandosi all'Educatore di turno. L'accesso e l'uscita dal Convitto devono essere annotati nel Registro dell'andamento giornaliero della vita convittuale.

Art. 35
I convittori/semiconvittori non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione, neppure momentaneamente. L'autorizzazione, che dovrà essere richiesta per email all'indirizzo riic81100q@istruzione.it indicando la data, l'orario di uscita e la persona in qualità di genitore o suo delegato con copia di un documento di riconoscimento, può essere concessa solo dal personale educativo o dal Dirigente Scolastico. L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare.

B) Organizzazione della giornata

Art. 36
La routine convittuale si svolge secondo un piano orario che consente un giusto equilibrio tra lo studio, la ricreazione e il riposo. In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, viene fissato come segue:

- h 07:15 - Sveglia
- h 07:15 - 08.00 - Prima colazione
- h 08:20 – 13:40/14.30 - Lezioni scolastiche
- h 13:45 - 15,30 - Ricreazione + Pranzo
- h 15:30 -19:15 – Organizzazione preliminare/Sala Studio /Attività sportive
- Tempo libero (n. 1/2 giorni a settimana)
- h 19,15/22,30 – Ricreazione + Cena
- h 22.30 - Riposo notturno

Art. 37
Lo studio è parte integrante e fondamentale della vita del Convitto. Il tempo dedicato allo studio è obbligatorio per tutti e deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche e al profitto degli alunni. Durante lo studio gli alunni sono affidati alla guida e consulenza degli educatori sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio degli Educatori. Lo studio deve sempre svolgersi con la diligenza e la necessaria concentrazione. L'orario di studio deve essere rispettato e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi od uscire, salvo esplicita autorizzazione dell'Educatore.

Art. 38
Nel tempo libero, i convittori potranno utilizzare, secondo i criteri generali del presente regolamento, le sale di ricreazione/TV e gli impianti sportivi disponibili all'interno dell'Istituto (autorizzazione del D.S.).

Art. 39
I convittori possono uscire dal Convitto – una/due uscite settimanali - 17,30/19,15 - facendone richiesta agli Educatori di turno. L'autorizzazione, depositata ad inizio anno con validità annuale dai genitori, siglata dal Dirigente Scolastico o da persona dallo stesso delegata, solleva il Personale educativo da qualunque responsabilità.
Non è consentito l'uso di motori e ciclomotori per e durante l'uscita giornaliera. La responsabilità dell'Istituzione convittuale cessa dal momento in cui il convittore lascia il convitto per la libera uscita o per rientrare in famiglia od altro luogo di privata dimora ed inizia nel momento in cui il ragazzo rientra in convitto.

Permessi, assenze e giustificazioni

Art. 40
I Convittori anche maggiorenni**,** con formale e motivata richiesta (tracciabile) dei genitori al Dirigente Scolastico, e per le ore extracurriculari agli Educatori in servizio, da inviare all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com, possono rientrare in famiglia durante la settimana per poi frequentare le lezioni puntualmente il giorno seguente. Le stesse modalità devono essere adottate per i permessi individuali straordinari, diversi dalla "*libera uscita*" e dalle attività scolastiche già autorizzate. Tali richieste devono essere motivate e avanzate con ragionevole preavviso sempre all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com, avere il carattere dell'occasionalità e non costituire, comunque, una turbativa per la regolare attività convittuale. Sull'adeguatezza della motivazione e l'attendibilità della richiesta, gli Educatori possono consultare il genitore. Le uscite e i rientri in famiglia infrasettimanali permanenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, di norma, all'inizio dell'anno.

Art. 41
Il convittore presente in Convitto non può fare assenza dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo. Le assenze dovranno essere giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci tramite registro elettronico.

Art. 42
Gli Educatori possono revocare i permessi di uscita richiesti dai genitori per motivi di ordine disciplinare e profitto scolastico e, in generale, laddove decadessero le condizioni di fiducia cui essa sottende.

Provvedimenti disciplinari

Art. 43
L'istituzione educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di provvedimento disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno, alla recidività e

con tempestività al fine di non sminuirne il valore educativo:

a) richiamo verbale;
b) nota disciplinare Registro-Educatore (comunicazione al DS e famiglie);
c) sospensione della libera uscita/altra attività esterna (comunicazione al DS e famiglie);
d) sospensione temporanea non superiore a 15 gg
e) sospensione temporanea superiore a 15 gg
f) espulsione fino al termine dell'anno scolastico

In caso di infrazioni gravi o reiterate, il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione scritta da parte dell'Educatore al Dirigente Scolastico: descrizione analitica e dettagliata dell'accaduto con indicazione del nominativo dello studente.
Prima dell'irrogazione di tali provvedimenti l'alunno può presentare ogni giustificazione a suo discarico. Le sanzioni di cui al punto A, B, C, sono comminate direttamente dal Personale educativo; quelle relative al punto D, dal Dirigente Scolastico. In base al DPR 249/98, la competenza ad irrogare le sanzioni superiori a 15 gg è del Commissario straordinario in assenza del Consiglio d'Istituto (o Organo deputato) - sanzioni di tipo E/F - su proposta del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio degli Educatori.
La Procedura e l'Organo di Garanzia sono gli stessi dell'Istituto al quale il Convitto è annesso.

Art. 44

Per ogni provvedimento non particolarmente grave, il responsabile dell'erogazione della sanzione può valutare se esistano le condizioni per decidere la sua conversione in attività a favore della comunità scolastica, come previsto ai commi 2 e 5 dell'art. 4, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR 24 GIU 1998, n. 249 e ss.mm.ii.

Art. 45

I convittori sospesi dal Convitto non sono esonerati dalla frequenza delle lezioni scolastiche.

TITOLO VI- SEMICONVITTO

Art. 46

In Convitto possono essere ammessi, previa presentazione della relativa domanda scritta firmata dai genitori, alunni frequentanti l'Istituto, in qualità di semiconvittori. Le domande di ammissione sono soggette alle stesse regole per l'ammissione al Convitto; gli alunni che necessitano di assistenza specialistica o comunque diversa e/o ulteriore rispetto a quella fornita dal personale del Convitto agli altri semiconvittori, potranno essere ammessi solo se fruiranno di assistenza del personale specialistico per tutto il tempo della loro permanenza in Convitto.

Art. 47

Il servizio di semiconvitto viene fornito, durante il periodo di apertura del Convitto, tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì; dall'uscita da scuola al pranzo e fino alle h 17,00. Durante il tempo della loro permanenza, seguono l'orario e le norme stabilite nel presente regolamento; rientrano in famiglia al termine dello studio pomeridiano.
Il Commissario straordinario in assenza del Consiglio d'Istituto ogni anno, fissa e delibera l'eventuale retta.

Art. 48
I semiconvittori possono rientrare in famiglia in anticipo rispetto all'orario previsto dall'articolo precedente solo se accompagnati da un familiare o suo delegato e se autorizzati dal Dirigente Scolastico e nelle ore extracurriculari dagli Educatori, previa richiesta formale dei genitori all'indirizzo email riic81100q@istruzione.it e per conoscenza all'indirizzo email convittoamatrice@gmail.com.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49
Dei contenuti del presente Regolamento, i convittori/semiconvittori e le famiglie sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa e si vincolano a rispettarli sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Art. 50
In caso di sciopero del personale il Dirigente Scolastico assicura i servizi minimi così come individuati dalla Contrattazione d'Istituto.

Art. 51
È fatto obbligo a tutti i convittori/semiconvittori di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 52
Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono applicabili per quanto non in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore o da emanare.

Art. 53
Il presente Regolamento, che ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per mutate esigenze normative e organizzative, può essere modificato, aggiornato, riveduto e integrato con approvazione del Collegio degli educatori e deliberazione del Commissario Straordinario, in assenza del Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo della scuola e pubblicazione sul sito web dell'Istituto www.icamatrice.edu.it.